



SOCIETÀ DI
MINERVA
TRIESTE

Dal 1810

SOCIETÀ DI MINERVA

STATUTO

Decreto del Presidente della Giunta
19 ottobre 1998, n. 0369/Pres.
Pubbl. sul B.U.R. del 4 novembre 1998

Trieste 1999

Art. 1

La Società di Minerva, fondata da Domenico Rossetti il 1° gennaio 1810, ha la sua sede in Trieste.

Art. 2

La Società si propone - senza fini di lucro - di coltivare le scienze, le lettere e le arti, con particolare riferimento agli studi storici della Venezia Giulia, di istruirne il pubblico e di promuovere e favorire iniziative culturali ed artistiche nella stessa.

Art. 3

A questi scopi essa:

- a) riunisce i suoi soci a periodiche conferenze, letture e discussioni;
- b) cura la costituzione di speciali commissioni di studio e di ricerche;
- c) fa partecipe della propria attività anche la cittadinanza mediante conferenze, mostre, pubblicazioni;
- d) cura la pubblicazione annuale dell'Archeografo Triestino, fondato da Domenico Rossetti nel 1829 e quella saltuaria dei Quaderni di Minerva;
- e) provvede all'invio a titolo di scambio dell'Archeografo Triestino a biblioteche italiane e straniere di università, enti e associazioni culturali;
- f) dona alla Biblioteca Civica di Trieste le pubblicazioni ricevute in cambio.

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito dalle raccolte bibliografiche, archivistiche, archeologiche e di qualunque altro bene comunque pervenuto alla Società.

Del patrimonio sociale deve venire redatto regolare inventario da tenersi costantemente aggiornato.

Ai mezzi finanziari occorrenti provvede:

- a) con i canoni e i contributi volontari dei soci;
- b) con i contributi di enti e di privati;
- c) con i proventi di proprietà immobiliari e mobiliari.

Art. 5

I soci sono o ordinari o sostenitori o corrispondenti.

Art. 6

Può essere socio ordinario chi, avendo età superiore a 18 anni e sufficiente preparazione culturale per cooperare alle attività del sodalizio, ne accetti gli ordinamenti e i fini e vi sia stato ammesso dal Consiglio direttivo su domanda scritta firmata da almeno due soci ordinari. Intorno alla domanda di ammissione il Consiglio direttivo delibererà insindacabilmente a maggioranza assoluta di voti.

I soci ordinari sono tenuti a corrispondere un canone sociale, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dall'assemblea ordinaria su proposta della Presidenza. Essi hanno diritto di intervenire con voto deliberativo alle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni di conversazione e di studio, e a ogni altra manifestazione indetta per la generalità dei soci. Ogni socio ordinario può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio ordinario con delega scritta.

Sono soci sostenitori quelle persone e quegli enti, o privati che hanno voluto favorire moralmente e finanziariamente la Società.

I soci sostenitori hanno diritto di intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Per i soci sostenitori

individuali non è ammessa delega; gli enti sostenitori saranno rappresentati da chi ne ha la presidenza, o da persona delegata.

Quello di socio corrispondente è titolo onorifico che l'Assemblea generale dei soci conferisce su proposta del Consiglio direttivo, a persone benemerite degli studi, delle scienze e delle arti.

Art. 7

I soci che manchino ai doveri stabiliti dallo statuto, che con il loro contegno offendano il decoro della Società, che pubblicamente assumano atteggiamenti contrari alle finalità della Società stessa, potranno essere esclusi a giudizio dell'Assemblea generale dei soci sentiti gli interessati. Della decisione dell'assemblea, il consiglio darà motivata notizia agli interessati.

Il canone sociale va pagato all'inizio dell'anno accademico in unica soluzione.

I soci che da oltre un anno, benché avvertiti, non abbiano versato il canone sociale, si considerano dimessi.

L'associazione è obbligatoria per tutto l'anno accademico; chi non intenda rinnovarla, deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno.

Il socio che per qualunque motivo cessi di far parte della società, non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della Società nè potrà trasferire il contributo associativo ad altri.

Art. 8

Sono organi della Società:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- i Revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri;
- l'Assemblea generale dei soci.

Art. 9

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi, fa osservare lo statuto, convoca e presiede le sedute del Consiglio, le riunioni di lettura e di discussione e le Assemblee ed allo scadere di ogni triennio promuove la formazione dei Comitati elettorali. In caso di impedimento si fa supplire dal primo Vicepresidente ed in caso di impedimento anche di questi, dal secondo Vicepresidente.

Art. 10

Il Consiglio direttivo si compone: del Presidente, di un primo e di un secondo Vicepresidente, di sei Consiglieri, e dura in carica un triennio. Esso ha la funzione di predisporre e di coordinare le iniziative del sodalizio in rapporto con i suoi fini, e, al caso, di cercare e di accettare la collaborazione di altri enti o società.

Spetta inoltre al Consiglio:

- a) di dare esecuzione ai deliberati delle assemblee;
- b) di deliberare sull'impiego dei fondi sociali;
- c) di compilare la relazione finanziaria, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) di deliberare sull'ammissione dei soci a norma dell'articolo 5, di proporre all'Assemblea generale la nomina a socio corrispondente (articolo 6), di proporre all'Assemblea generale la irrogazione della sanzione di cui all'articolo 7, comma 1;
- e) di provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio in caso di vacanza;
- f) di nominare dal suo seno, un Segretario ed un Tesoriere.

Infine il Consiglio è investito di tutti i poteri che per legge, per consuetudine o per statuto non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 11

L'anno accademico va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 12

Alla fine di ciascun anno accademico il presidente convoca l'Assemblea generale (ordinaria) invitando i soci individualmente almeno dieci giorni prima della data stabilita, e comunicando luogo ed ora del convegno e l'ordine del giorno.

L'Assemblea generale ordinaria esamina e discute la relazione del Consiglio, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e delibera in ordine alla approvazione degli stessi; indipendentemente dalle delibere, non potranno venire distribuiti sotto alcuna forma, nemmeno in via indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione; analogamente non potranno essere distribuiti fondi, riserve o capitale per tutta la durata della società.

L'Assemblea generale ordinaria nomina le cariche sociali ed i Revisori dei conti (articolo 18) con voto segreto a scrutinio immediato. Le nomine sono valide se raccolgono la maggioranza assoluta dei votanti. Possono venire chiamati a ricoprire cariche sociali tutti i soci. Partecipano all'assemblea generale soltanto i soci in regola con il pagamento dei canoni.

Sono ammesse non più di dieci deleghe per socio partecipante.

Art. 13

L'Assemblea generale può eleggere per acclamazione un Presidente onorario a vita.

Art. 14

Spetta inoltre all'Assemblea generale il diritto di

deliberare:

- a) circa le modificazioni alla Statuto sociale salvo il disposto dell'articolo 16 ultimo comma del Codice civile, e l'ammontare dei canoni;
- b) circa spese straordinarie oltre il bilancio di previsione o che comportino oneri ed impegni di fronte a terzi;
- c) circa l'alienazione di collezioni sociali o di loro parti o di singoli pezzi;
- d) circa lo scioglimento volontario della Società;
- e) in tutti i casi nei quali il Consiglio chiederà il suo parere.

Ogni decisione sarà valida a maggioranza assoluta di voti, con le limitazioni di cui all'articolo 16.

Art. 15

Oltre che in Assemblea generale ordinaria i soci possono essere convocati in Assemblea generale straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo stimino necessario o quando almeno una decima parte dei soci ordinari ne faccia domanda scritta al Consiglio predetto.

Art. 16

L'Assemblea generale è validamente costituita alla prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei soci ordinari, alla seconda, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la presenza di due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare circa lo scioglimento volontario della Società è richiesta in ogni caso la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 17

I deliberati delle Assemblies generali obbligano tutti i soci. Essi saranno raccolti in un particolare verbale che

sarà firmato dal Presidente e da due soci presenti all'adunanza e conservato negli atti sociali.

Art. 18

L'Assemblea elegge per la durata di un triennio due Revisori dei conti, ai quali spetta di verificare con continuità l'andamento economico e patrimoniale della Società e di darne relazione all'Assemblea.

I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 19

L'Assemblea elegge per la durata di un triennio tre Provisori per dirimere eventuali divergenze che potessero insorgere fra i soci, in seno al Consiglio direttivo o fra i soci e il Consiglio direttivo.

Art. 20

La relazione annuale sull'attività svolta dalla Società va inviata al Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, e alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Art. 21

In caso di scioglimento le collezioni culturali (libri, manoscritti, opere d'arte, autografi, cimeli e simili) passeranno in proprietà del Comune che ne disporrà in favore della Biblioteca civica o dei musei. Il danaro liquido e quanto altro sarà ricavato dalla liquidazione degli altri beni sociali, saranno devoluti alla Biblioteca civica di Trieste.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Estratto dal

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA**

(Anno XXXV - n. 44 - Trieste, 4 novembre 1998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
19 ottobre 1998, n. 0369/Pres.

Articolo 16 C.C. - "Società di Minerva" - Trieste.
Approvazione nuovo Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Zona di Trieste del 9 giugno 1952 è stata riconosciuta la personalità giuridica della "Società di Minerva", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, il cui successivo testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1973, n. 263;

VISTA la domanda del 27 luglio 1998, con cui il Presidente di detta Associazione chiede l'approvazione del nuovo testo statutario adottato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nella seduta del 6 giugno 1998;

VISTO il verbale di detta seduta assembleare, rogato a Trieste dal notaio Umberto Cavallini, sub. rep. n. 42583 e racc. 9244 ed ivi registrato il 19 giugno 1998, n. 1607/1A;

RILEVATO che, come evidenziato dal Presidente dell'Associazione nella citata istanza del 27 luglio 1998, il nuovo testo è stato adottato principalmente per adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 relative agli enti non commerciali;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la legittimità delle modifiche apportate;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota 1 ottobre 1998, n. 8343;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2863 del 9 ottobre 1998;

DECRETA

È approvato il nuovo Statuto della "Società di Minerva", con sede a Trieste, adottato con deliberazione assembleare del 6 giugno 1998, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 ottobre 1998

ANTONIONE